STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA

ALLEGATO B ALL'ATTO
REP. 11979
RACC. 9350

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. "Amici della Terra" è un'associazione ambientalista Ente del Terzo Settore costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, che opera a livello nazionale e internazionale. Assumerà la denominazione di **"Amici della Terra APS"** all'esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"

2. L'Associazione ha sede sociale in Roma; può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all'estero.

3. L'Associazione si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 2 – FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
   - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente,
   - promuovere un ruolo equilibrato dell'attività umana negli ecosistemi,
   - tutelare gli ecosistemi e la biodiversità,
   - tutelare il patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e storico,
   - promuovere politiche ambientali sostenibili,
   - promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali,
   - superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici,
   - promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile,
   - promuovere e organizzare attività di volontariato.

Art. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, essa esercita in via principale le attività di interesse generale di seguito elencate di cui alle relative lettere dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
   - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche – (lettera e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – (lettera f);

- formazione universitaria e post-universitaria – (lettera g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale – (lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – (lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla previsione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – (lettera l);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni – (lettera n);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – (lettera z).

2. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà sviluppare qualsiasi azione utile al conseguimento delle finalità sociali come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

   a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione;
   b) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
   c) gestire attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
   d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
   e) organizzare in Italia e all'estero attività di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura

di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;

f) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;

g) promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, presso punti vendita in proprio o tramite terzi.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.
   Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, vengono definite dal Presidente d'intesa con la Direzione nazionale.

CAPO II

SOCI – VOLONTARI – LAVORATORI

Art. 5 - SOCI

1. I soci possono essere persone fisiche, Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e Enti senza scopo di lucro, a condizione che le Associazioni di Promozione Sociale siano in numero superiore al 50% del totale degli Enti associati.
   La base associativa deve essere composta da un minimo di 7 persone fisiche e/o 3 Associazioni di Promozione Sociale.
   L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

2. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
   - soci ordinari;
   - soci sostenitori;
   - soci benemeriti;
   - soci giovani;

3. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali. I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto nel Congresso, tale diritto può essere esercitato dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte della Direzione nazionale.

4. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 8 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dalla Direzione nazionale.

5. La qualità di socio si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dalla Direzione nazionale.
   La qualità di socio cessa a seguito di recesso che dovrà manifestarsi per via scritta, per mancato pagamento della quota per un periodo di 5 anni, per mortis causa o per esclusione a seguito di comportamenti contrari ai principi dello statuto, nonché in contrasto con le finalità dell'Associazione.
   L'esclusione del socio viene deliberata dalla Direzione nazionale.
   Nei casi di esclusione è ammesso il ricorso ai Garanti che decidono in via definitiva.

6. Le iscrizioni dei soci sono raccolte dalla Direzione nazionale. Per i soci persone fisiche, la Direzione può delegare la raccolta delle iscrizioni ai club locali e alle associazioni regionali secondo le modalità stabilite dalla Direzione nazionale.
   La Direzione nazionale si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta, e l'aggiornamento del Libro dei soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale e si distinguono in base alla quota deliberata dalla Direzione nazionale.

8. I soci benemeriti versano una tantum la somma di almeno €. 1.000,00.

9. I soci giovani sono tutti i soci persone fisiche di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente la quota sociale deliberata dalla Direzione nazionale.

10. Tutti i versamenti effettuati dai soci sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
   - votare in assemblea, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi se iscritti da almeno 30 giorni e in regola con la quota;
   - esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica; il Presidente ha l'obbligo di adempiere, direttamente o tramite suoi delegati, entro il termine massimo di 15 giorni;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
2. I soci hanno l'obbligo di:
   - rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
   - svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
   - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Direzione Nazionale.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione alla Direzione Nazionale, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 7 - CLUB

1. L'Associazione opera sul territorio attraverso i Club, che hanno il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali. I Club decidono autonomamente le attività d'interesse locale.

2. I Club si formano per iniziativa di un certo numero di soci che presentano la richiesta alla Direzione nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Con propria delibera, la Direzione nazionale autorizza l'uso della denominazione sociale stabilendone l'ambito territoriale, di norma su base comunale. In caso di decisione negativa della Direzione, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti.

3. I Club di una stessa Regione possono costituirsi in Associazione regionale, che riceve dalla Direzione l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale nella Regione. Ove non esistano le condizioni previste dal Regolamento, il Presidente, d'intesa con la Direzione, può comunque istituire rappresentanze regionali dell'Associazione, stabilendone poteri e competenze.

4. Le Associazioni regionali hanno il compito di coordinare i Club e di concorrere all'attuazione degli indirizzi nazionali.

5. La Direzione nazionale delibera le norme sulla concessione e la revoca ai Club e alle Associazioni regionali della denominazione sociale, nonché sulle modalità di coordinamento tra gli organi nazionali, regionali e locali.

6. A fronte di particolari situazioni di carattere locale, la Direzione nazionale può decidere forme di aggregazioni territoriali o tematiche diverse da quelle previste.

7. I Club locali e le Associazioni regionali adottano propri atti costitutivi, statuti e regolamenti in linea con il presente Statuto e con i regolamenti approvati dagli organi nazionali; hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale.
   Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dai Club e dalle Associazioni regionali.

8. I Club e le Associazioni regionali sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dagli organi dirigenti nazionali. Qualora ciò non avvenga, la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Contro tale decisione è ammesso il ricorso ai Garanti che decidono in via definitiva.

Art. 8 - I VOLONTARI

1. L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'associazione saranno raccolti dalla Direzione nazionale nel Registro dei Volontari secondo le modalità previste dalla legge.

2. I volontari dell'Associazione svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art. 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché autorizzate dalla Direzione nazionale, documentate e strettamente legate all'attività dell'Associazione.

Art. 9 I LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative secondo le modalità previste dall'art 36 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

CAPO III

RISORSE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - PATRIMONIO – BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio viene predisposto dalla Direzione nazionale ed è presentato annualmente per l'approvazione al Congresso.

5. L'approvazione del bilancio di esercizio avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

6. Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta la Direzione nazionale lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

CAPO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 11- ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono: il Congresso, la Direzione, il Presidente, il Consiglio nazionale, l'Organo di controllo, i Garanti.

Art. 12– CONGRESSO - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. Il Congresso è l'assemblea di tutti gli associati. Al Congresso hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio ha un voto. Per gli enti associati, il diritto di voto spetta al legale rappresentante o a un suo delegato.

2. La Direzione nazionale delibera le modalità di svolgimento del Congresso.
   Oltre la soglia di 5.000 soci, il Congresso può svolgersi per delegati. In caso di Congresso per delegati, ad esso partecipano comunque con diritto di voto il Presidente e i membri del Consiglio nazionale e della Direzione. Le modalità di svolgimento saranno stabilite da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

3. Il Congresso è convocato almeno una volta all'anno dalla Direzione con un minimo di quindici giorni di anticipo attraverso comunicazione scritta per posta elettronica o, qualora l'iscritto non ne fosse in possesso, per posta ordinaria, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
   La convocazione viene pubblicata anche sull'home page dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

4. Il Congresso può essere convocato, in qualsiasi momento dalla Direzione, anche su delibera del Consiglio nazionale presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione deve essere effettuata per iscritto ed indicare le materie da trattare.

5. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
   Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
   Per le modifiche dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

6. L'assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video ovvero con espressione del

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati presenti.

Art. 13– POTERI DEL CONGRESSO

1. Il Congresso:
   - su proposta del Presidente nazionale, elegge la Presidenza di assemblea e adotta il proprio regolamento;
   - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
   - elegge e revoca il Presidente nazionale;
   - elegge e revoca la Direzione nazionale;
   - elegge e revoca, fissandone il numero, i membri del Consiglio nazionale;
   - elegge e revoca l'organo di controllo;
   - elegge e revoca i Garanti;
   - elegge e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   - approva il bilancio consuntivo;
   - approva i regolamenti del Congresso per delegati;
   - delibera le modifiche dello Statuto;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   - delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
   - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
   - delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dalla Direzione.

Art. 14- DIREZIONE

1. La Direzione è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. Essa è eletta dal Congresso.
   È composta da un numero minimo di tre ad un massimo di sette componenti incluso il Presidente.
   Il numero dei componenti della Direzione è stabilito dal Congresso.

2. La Direzione si riunisce ogni volta lo ritenga necessario; essa può essere convocata dal Presidente, che in tal caso la presiede, o da un terzo dei suoi membri.

3. La Direzione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È possibile partecipare alle riunioni anche in modalità online.

4. La Direzione è investita dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

5. La Direzione per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

6. La Direzione:
   - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

conflitti tra gli organi; l'interpretazione delle norme statutarie. Le loro decisioni sono inappellabili e impegnano i soci e gli organi dirigenti nazionali e locali.

5. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono deliberati dal Congresso con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.

2. In caso di scioglimento o cessazione, il patrimonio residuo dell'Associazione, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

Art. 20– RINVIO A NORME –

1. Per quanto non previsto nel presente statuto l'Associazione fa riferimento a quanto stabilito dalle norme del Codice civile (articoli 14 e seguenti) e dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

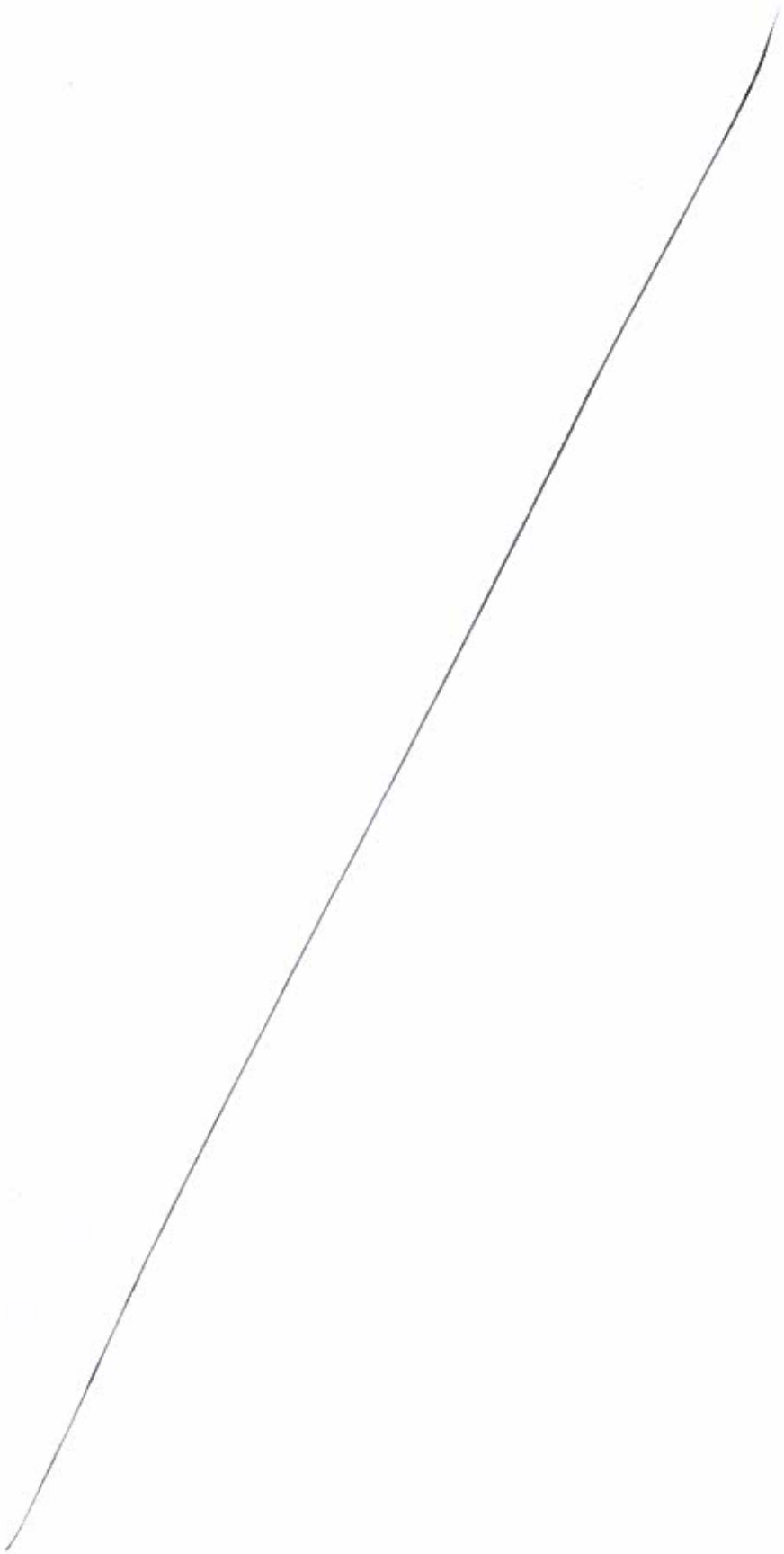

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 comma 1 del descrto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 gia' modificato dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, il 19 marzo 2026

Firma digitale: Notaio Fabrizio Cappuccio